

5564

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA –
SEDE DI NAPOLI
RICORSO PER L'ACCESSO AGLI ATTI EX ART. 116 C.P.A.
PER

ULTIMO
GIORN
11/10/20
Q

SALEMME ADRIANA nata a Caserta (CE) il 21/06/1962, residente a Sarno (Sa) in Via San Giovanni n. 32, C.F. SLMDRN62H61B963K elettivamente domiciliato in Pozzuoli alla Trav. Maroder n.3, presso l'Avv.Ferdinando Gelo, C.F. GLEFDN77L14F839Q (Fax 081/9639753; Pec ferdinandogelo@avvocatinapoli.legalmail.it) che lo rappresenta e difende come da procura in calce al presente atto

CONTRO

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro p.t., nonché Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ope legis in Napoli alla Via Diaz n. 11 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato

Nonché

Nei confronti di Ugliano Valeria , via Risorgimento n. 8 80044 Ottaviano (NA) controinteressato

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

1. Del silenzio serbato dalla P.a. sulla richiesta di accesso agli atti inviata dalla ricorrente a mezzo raccomandata A/R del 18/08/2016 con la quale chiedeva di prendere visione ed estrarre copia del Bollettino dei trasferimenti pubblicato Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito di Napoli, relativo alla classe di concorso **SOSTEGNO II GRADO**, con la specifica **in chiaro** dell'eventuale diritto alla precedenza e dei relativi titoli indicati ed allegati, dei soggetti muniti di dichiarata "precedenza del CCNI"
2. Della nota priva di numero di protocollo ed inviata a mezzo mail alla ricorrente dalla Dott.ssa De Lisa Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania il 23.09.2016 con la quale la P.A. rappresentava di non essere in grado di evadere la richiesta nei tempi previsti dalla normativa, stante anche l'elevato numero di controinteressati da interpellare.

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

Della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia del Bollettino dei trasferimenti pubblicato Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito di Napoli, relativo alla classe di concorso **SOSTEGNO II GRADO**, con la specifica **in chiaro** dell'eventuale

diritto alla precedenza e dei relativi titoli indicati ed allegati, dei soggetti muniti di dichiarata “precedenza del CCNI”

PREMESSO

1. Che, la ricorrente è dipendente di ruolo del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado posto sostegno ed ha partecipato alla fase C della procedura straordinaria di mobilità territoriale/professionale a livello nazionale di cui all'art. 1 comma 108 della legge 107/2015 ed al CCNI dell'8 aprile 2016 Fase C.
2. Che, all'esito delle operazioni di mobilità, l'istante constatava che nel bollettino dei movimenti degli ambiti territoriali elencati come **prime preferenze espresse** e, in particolare, nei movimenti relativi agli Ambiti Territoriali Provinciali di Napoli, il suo nominativo non era presente **mentre** risultava che alcuni aspiranti con punteggio inferiore al suo avevano **ottenuto l'assegnazione di sede in Provincia di Napoli, in virtù di “precedenza del CCNI”**;
3. Che, tuttavia, il bollettino dei trasferimenti relativo agli ambiti territoriali della provincia di Napoli indicava accanto al nominativo dei suddetti candidati la legenda “precedenza del CCNI” senza specificare in alcun modo di quale precedenza si trattasse e senza consentire di risalire al titolo che aveva concesso a detti aspiranti un trattamento preferenziale.
4. Che, pertanto, con istanza di accesso agli atti ex lege 241/90, inviata a mezzo raccomandata A/R del 18/08/2016, la ricorrente chiedeva di prendere visione ed estrarre copia del Bollettino dei trasferimenti pubblicato Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito di Napoli, relativo alla classe di concorso SOSTEGNO II GRADO, con la specifica **in chiaro** dell'eventuale diritto alla precedenza e dei relativi titoli indicati ed allegati, onde verificare la legittimità del diritto alla precedenza per gli A.T. della provincia di Napoli dei soggetti muniti di dichiarata precedenza CCNI
5. Che, la ricorrente dichiarava di avere interesse all'ostensione degli atti richiesti per la verifica e la tutela dei propri diritti ,essendo stata inopinatamente assegnata all'ambito Molise 0002 ed avendo espresso come prime preferenze gli ambiti territoriali della provincia di Napoli.
6. Che, tale richiesta è rimasta priva di riscontro sino al 23.09.2016 allorchè la ricorrente riceveva una mail priva di numero di protocollo a firma del dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lisa con la quale la P.A. rappresentava di non essere in grado di evadere la richiesta nei tempi previsti dalla normativa , stante anche

l'elevato numero di controinteressati da interpellare. Nella stessa nota, si precisava che l'Ufficio era impegnato nelle procedure concorsuali e nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico per cui, onde non incorrere nella completa paralisi amministrativa, si riservava di ottemperare quanto prima, dandone opportuna comunicazione.

7. Che, a tutt'oggi, pur essendo le operazioni concorsuali terminate entro il 15.09.2016 data di inizio dell'anno scolastico, la P.A. non ha ancora provveduto all'ostensione degli atti richiesti.
8. Che, pertanto, l'inerzia della P.A. appare ormai ingiustificata. Peraltro, l'amministrazione non ha indicato tempi certi per l'ostensione degli atti richiesti, sicchè il suo comportamento appare chiaramente elusivo degli obblighi di trasparenza sanciti dalla legge n. 241/90, tanto da configurarsi come un diniego implicito all'istanza di accesso formulata dalla ricorrente.
9. Che, pertanto, la Prof.ssa Salemme si vede costretta a ricorrere all'ill.mo Tribunale adito al fine di ottenere l'ostensione degli atti richiesti.

MOTIVI

1 – Violazione art. 22 legge 241/1990 ed art. . 9, del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184.

Va ricordato che ai sensi delle definizioni contenute nell'art.22 della L. n.241 dell'8 agosto 1990, 22, si intende per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Date tali definizioni, non può che riconoscersi nel caso in esame l'interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente a prendere visione e ottenere copia del Bollettino dei trasferimenti pubblicato Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito di Napoli, relativo alla classe di concorso SOSTEGNO II GRADO, con la specifica **in chiaro** dell'eventuale diritto alla precedenza e dei relativi titoli indicati ed allegati, dei soggetti muniti di dichiarata "precedenza del CCNI", trattandosi comunque di atti utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ossia di atti inseriti in un procedimento amministrativo (cfr. T.A.R. Roma. Sez. III bis, 17 aprile 2014, n. 4199/2014).

Ed infatti la ricorrente ha un interesse personale, diretto, attuale e concreto a conoscere i suddetti atti in quanto sono risultati ben 55 le cattedre di sostegno della scuola secondaria degli ambiti territoriali della Provincia di Napoli assegnate in base ad una non

meglio precisata “precedenza del CCNI”, riducendo notevolmente le chances della ricorrente di ottenere l’assegnazione in un ambito della provincia di Napoli ove risiede. Per tale ragione, la ricorrente ha interesse ad avere copia degli atti richiesti al fine di verificare , anzitutto, quale siano le preferenze riconosciute ai suddetti docenti nonché la regolarità e la legittimità delle preferenze riconosciute .

Ed invero, quanto ai rapporti tra diritto di accesso e tutela dei dati personali di terzi, l’art.24 comma 7 della L. n.241/90 chiarisce, al comma 7, che “ Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 20-03-2013, n. 2848; T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 02-07-2013, n. 1567).

Se, infatti, in linea generale è corretto affermare che le disposizioni in materia di diritto di accesso agli atti della P.A. mirano a coniugare la ratio dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell’Amministrazione - nei termini di cui all’art. 22 della L. n. 241/1990 - con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi - specificamente - quelli dei soggetti "individuati o facilmente individuabili" che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza" (art. 22 cit., comma 1, lettera c) (cfr. T.a.r. Lazio - Roma, sez. III, n. 168/2013; T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 20-05-2013, n. 5029), è altrettanto vero che secondo giurisprudenza concorde le esigenze di riservatezza, nelle procedure di tipo concorsuale – come quella in esame- risultano recessive rispetto a quelle di trasparenza dell’attività amministrativa sicchè tutti i partecipanti ad un concorso o ad una selezione pubblica hanno l’onere di subire l’accesso alla documentazione prodotta da parte degli altri concorrenti (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 28-03-2013, n. 203; T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 08-05-2013, n. 362; T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 29-04-2013, n. 196).

Oltretutto, nel campo del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il dipendente è sempre portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e documenti che riguardano la propria posizione lavorativa, atteso che gli stessi esulano dal diritto alla riservatezza e che l’art. 22 della L. n. 241/1990 garantisce l’accesso ai documenti amministrativi relativi al rapporto di pubblico impiego anche se "privatizzato" (Cons. Stato Sez. III, 27-05-2013, n. 2894).

A ciò bisogna aggiungere come le motivazioni addotte dalla P.A. nella mail del 23.09.2016 non paiono giustificare in alcun modo un ritardo nell’ostensione degli atti richiesti ai sensi dell’art. 9, del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, il quale stabilisce che” 2. Il differimento dell’accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea

tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della L., o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.³ L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.”;

“In tale contesto normativo ne discende che il potere di differimento dell'accesso – in luogo del rigetto – è un atto dovuto in tutti i casi in cui il privato abbia diritto all'accesso, ma sia al contempo necessario... Ne consegue de plano che l'atto che dispone il differimento dell'accesso deve pertanto specificamente indicare l'analitica sussistenza delle predette circostanze legittimanti e deve indicare il termine e la durata di tale differimento”.(Consiglio di Stato Sentenza n.2172 del 2 marzo 2012.

Ebbene, nel caso di specie non vengono indicate in modo specifico ed analitico circostanze tali da giustificare un differimento. Si fa riferimento in modo del tutto generico, alle procedure concorsuali in corso ed alle operazioni di avvio dell'anno scolastico, operazioni ormai definite alla data del 15/09/2016, e che rientrano nell'ambito dell'ordinaria attività amministrativa rispetto alle quali la richiesta della ricorrente – avente ad oggetto operazioni antecedenti a quelle in atto – non reca alcuna interferenza. Inoltre, la P.a. non ha indicato né il termine né la durata di tale differimento.

CONCLUSIONI

Voglia l'ill.mo TAR adito

1. Annullare il silenzio serbato dalla P.a. sulla richiesta di accesso agli atti inviata dalla ricorrente a mezzo raccomandata A/R del 18/08/2016 con la quale chiedeva di prendere visione ed estrarre copia del Bollettino dei trasferimenti pubblicato Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito di Napoli, relativo alla classe di concorso SOSTEGNO II GRADO, con la specifica **in chiaro** dell'eventuale diritto alla precedenza e dei relativi titoli indicati ed allegati, dei soggetti muniti di dichiarata “precedenza del CCNI”
2. Annullare la nota priva di numero di protocollo ed inviata a mezzo mail alla ricorrente dalla Dott.ssa De Lisa Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania il 23.09.2016 con la quale la P.A. rappresentava di non essere in grado di evadere la richiesta nei tempi previsti dalla normativa , stante anche l'elevato numero di controinteressati da interpellare.
3. Accertare il diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia del Bollettino dei trasferimenti pubblicato Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania, Ambito di Napoli, relativo alla classe di concorso SOSTEGNO II GRADO, con la specifica in chiaro dell'eventuale diritto alla precedenza e dei relativi titoli indicati ed allegati, dei soggetti muniti di dichiarata "precedenza del CCNI"

4. Ordinare alla P.a. l'Ostensione degli atti richiesti
5. Condannare la P.a. resistente al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio con attribuzione all'Avv. Ferdinando Gelo per anticipo fattone.

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il procedimento verte in materia di pubblico impiego ed è soggetto al contributo unificato nella misura del 50% (€ 150).

Avv. Ferdinando Gelo



Procura Speciale

Delego l'Avv. Ferdinando Gelo a rappresentarmi e difendermi, nel presente giudizio, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresi quelli di transigere, rinunciare, incassare somme e rilasciare quietanze, proporre motivi aggiunti, nonché quella di farsi sostituire. Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/1996 e successive modifiche di essere informato che i miei dati personali saranno utilizzati ai soli fini del predetto incarico e presto il mio consenso al loro trattamento, anche attraverso sistemi elettronici ed informatici. Dichiaro altresì di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Eleggo domicilio presso il suo studio in Pozzuoli alla Traversa Maroder n. 3

Olivia Slemme
Per autentice
Gelo 6

RELATA

Su istanza di Salemme Adriana si notifici a:

1. Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro p.t., domiciliato ope legis in Napoli alla Via Diaz n. 11 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato

RELATA DI NOTIFICA
A richiesta come innanzi io Uff. Giud. della C. di A. di Napoli
ho notificato il presente atto a Avvocatura dello Stato NA
nella qualità indicata in atti oggi in Via Diaz 11 NAPOLI

17 OTT 2016

mediante consegna di copia a mani di Gennaro De Rosa
incaricato a ricevere capace convivente t. qualificatosi.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Giuseppe Lombardi

2. Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ope legis in Napoli alla Via Diaz n. 11 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato


RELATA DI NOTIFICA
A richiesta come innanzi io Uff. Giud. della C. di A. di Napoli
ho notificato il presente atto a Avvocatura dello Stato NA
nella qualità indicata in atti oggi in Via Diaz 11 NAPOLI

17 OTT 2016

mediante consegna di copia a mani di Gennaro De Rosa
incaricato a ricevere capace convivente t. qualificatosi.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Giuseppe Lombardi

3. Ugliano Valeria , via Risorgimento r



76760274546-3

Posteitaliane

EP769-EP046 - Mod. 22 AG - MOD. 24031 - 1° Ed. 01/04

NON RIMUOVERE L'ETICHETTA

Accettazione **RACCOMANDATA**

ATTI UFFICIO

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO			N° CIV.	
	VIA / PIAZZA				PROV.
	C.A.P.	COMUNE			
	MITTENTE				

Ugliano Valeria